

(N. 2153)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(FORTE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1983

Obbligo, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, del rilascio della ricevuta fiscale da parte di esercenti arti e professioni

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, prevede la facoltà del Ministro delle finanze di stabilire con propri decreti l'obbligo per determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare, per ogni operazione non soggetta ad emissione obbligatoria di fattura, una ricevuta fiscale con apposite caratteristiche e modalità.

La ricevuta fiscale si è così collegata — nell'ambito degli adempimenti documentali previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto — in alternativa alla obbligatorietà dell'emissione della fattura. In tal senso sono stati conseguentemente emanati i decreti ministeriali che hanno individuato le categorie dei contribuenti e stabilito le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalità per il suo rilascio.

È noto che per il disposto dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'emissione della fattura non è

obbligatoria, se non è richiesta dal cliente al momento dell'effettuazione dell'operazione, per:

1) le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

2) le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;

3) le prestazioni di trasporto di persone nonchè di veicoli e bagagli al seguito;

4) le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;

5) le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;

6) talune operazioni esenti dall'imposta (quali ad esempio quelle di assicurazione, riassicurazione e di vitalizio; quelle relative ai servizi postali e al servizio telegrafico nazionale; quelle proprie delle biblioteche e quelle inerenti alle visite di musei, ecc.).

Ne consegue che per le prestazioni (proprio perchè non comprese tra quelle di cui sopra) rese nell'esercizio di arti e professioni è obbligatorio il rilascio della fattura e che pertanto allo stato attuale della legislazione non è ipotizzabile nei loro riguardi un obbligo di rilascio della ricevuta fiscale.

In base alla vigente normativa sull'imposta sul valore aggiunto, per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse.

Orbene i contribuenti che esercitano arti e professioni, tenuti, come si è detto, al rilascio della fattura (anche sotto forma di nota, parcella e simili) per ogni prestazione resa, non solo possono ricorrere (sempre che rientrino nel limite previsto per essere considerati contribuenti minori) al sistema di semplificazione relativa alla fatturazione e alla registrazione prevista dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 480 milioni di lire possono adempiere agli obblighi di fatturazione e registrazione mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia); ma addirittura possono avvalersi — indipendentemente dal loro volume di affari — di disposizioni semplificative per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture.

Invero, con decreto ministeriale 31 ottobre 1974 (emesso alla stregua dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) è stato stabilito che gli esercenti arti e professioni possono in alternativa al regime ordinario della fatturazione e registrazione istituire appositi bollettari a ricalco, « madre e figlia », dei quali la sezione « figlia » e la sezione « madre » tengono luogo rispettivamente della fattura e del registro ove dovrebbero essere eseguite le annotazioni. I bollettari devono essere numerati e bollati prima di essere messi in uso e tenuti secondo le norme di una ordinata contabilità.

Il regime opzionale sopra ricordato non presenta aspetti di sufficiente obiettiva cautela fiscale, rispetto a quella offerta dalle incombenze documentali imposte ad altre categorie di contribuenti.

È quindi del tutto coerente, con le finalità che persegue la manovra fiscale in atto, l'intendimento di utilizzare anche nei confronti degli esercenti arti e professioni lo strumento di controllo documentale costituito dalla ricevuta fiscale.

In questo primo periodo di applicazione concreta, la ricevuta fiscale si è infatti rivelata uno strumento idoneo per il riscontro dei dati reali del volume di affari dei contribuenti appartenenti alle categorie nei cui confronti essa è stata applicata. Per altro non va dimenticato che il legislatore del 1976 ha individuato chiaramente la duttilità dell'istituto affidandone l'applicazione — anche per limitati periodi di tempo — alle determinazioni del decreto ministeriale in relazione alle esigenze del controllo dell'applicazione dell'imposta. Corre l'obbligo di sottolineare che « le esigenze del controllo » hanno configurazioni proprie, collegate alle caratteristiche ed alla natura delle prestazioni rese da determinate categorie di contribuenti.

Il presente disegno di legge ha quindi la finalità di:

1) eliminare, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, per gli esercenti arti e professioni, l'opzionalità con il regime della fatturazione e registrazione di cui agli arti-

coli 21 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, stabilendo come obbligatoria la tenuta di un bollettario a madre e figlia. In tal modo il disposto dell'articolo 32 del citato decreto n. 633 viene a dettare una disciplina semplificata, ma certa ed univoca;

2) prevedere che, con decreto del Ministro delle finanze, possa essere stabilito l'obbligo del rilascio di apposita ricevuta fiscale nei confronti di determinate categorie di esercenti arti e professioni, in relazione alle esigenze di controllo dell'applicazione del tributo;

3) stabilire — per evitare inutili reiterate documentazioni — che, nell'ipotesi in cui il predetto obbligo venga stabilito per determinate categorie di esercenti arti e professioni, i bollettari si considerano a tutti gli effetti ricevute fiscali;

4) disporre che con tali decreti siano determinate le caratteristiche del documento (si da adattarlo alle finalità proprie delle ricevute fiscali), le modalità per il rilascio e gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo del rilascio tenendo conto delle caratteristiche e della natura delle prestazioni rese.

In tal modo si intende da un lato utilizzare uno strumento di controllo documentale che ha dato ottima prova nei confronti di altre categorie di contribuenti e dall'altro esaltarne la duttilità pragmatistica che ne consente l'applicazione anche per prestazioni assai diverse tra loro, quali appunto quelle rese dall'ampia categoria di esercenti arti e professioni secondo l'acce-

zione dell'articolo 5, primo comma, del citato decreto n. 633 del 1972. Invero le prestazioni rese dai contribuenti che esercitano arti e professioni possono essere effettuate presso laboratori, studi professionali o a domicilio del cliente e possono avere contenuto disparato. Il controllo attraverso lo strumento della ricevuta fiscale potrà tener conto del diverso luogo in cui la prestazione viene effettuata, del suo specifico contenuto nonché del grado di eventuale riservatezza che il cliente può attribuire alla prestazione che riceve.

L'innovazione proposta rivela la sua potenziale efficacia allorchè si consideri che alla violazione dell'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale si rapportano le sanzioni previste dalla stessa legge n. 249 del 1976, così come modificata ed integrata dalla legge 13 marzo 1980, n. 71, e dal decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887. A questo proposito (proprio in considerazione della diversità di contenuto delle prestazioni che vengono rese dalle varie categorie di esercenti arti e professioni ed anche del diverso grado di riservatezza che può caratterizzare tali prestazioni) si è previsto che il decreto ministeriale con cui viene stabilito l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale tenga conto di tali caratteristiche e natura disciplinando anche le modalità di esecuzione dei controlli da parte degli organi accertatori.

Nei sensi sopra descritti dispone l'articolo 1 del disegno di legge in rassegna.

L'articolo 2 dispone che il disegno di legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto gli adempimenti di fatturazione e registrazione previsti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, devono essere adempiuti dai contribuenti che esercitano arti e professioni, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia ai sensi dell'articolo 32 dello stesso decreto.

Con decreti del Ministro delle finanze può essere stabilito, agli effetti dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, nei confronti di determinate categorie di esercenti arti e professioni l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale, anche per limitati periodi di tempo in relazione alle esigenze di controllo dell'applicazione del tributo; in questo caso i bollettari a madre e figlia previsti nel comma precedente si considerano ricevute fiscali e con gli stessi decreti sono determinate le loro caratteristiche e le modalità per il rilascio. Sono altresì stabiliti tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo di cui al presente comma, tenendosi conto delle caratteristiche e della natura delle prestazioni rese, anche per quanto attiene alle modalità di esecuzione dei controlli da parte degli organi accertatori.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.